

Tribunale di Nola, 17 settembre 2009 – Est. Quaranta.

**Protesto di assegni – Competenza a provvedere in via cautelare da parte dell’A.G.O. – Sussistenza.**

**Protesto illegittimo e protesto erroneo – Nozione.**

**Disconoscimento di scrittura privata nell’ambito del procedimento cautelare – Accertamento del giudice – Contenuto.**

*Anche successivamente alla emanazione della legge 235/2000, che pur prevede specifici mezzi di tutela di competenza del presidente della camera di commercio, sussiste la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche in via cautelare, in tutti i casi di protesto illegittimo della cambiale, del vaglia cambiario o dell’assegno per ragioni diverse da quelle immediatamente risultanti dal titolo e rispetto alle quali non può ritenersi sussistente la predetta competenza, come nel caso di sottoscrizione apocrifia del titolo protestato ovvero in tutti gli altri casi per i quali si rendano necessari accertamenti non demandabili in via amministrativa. (mb) (riproduzione riservata)*

*E’ illegittimo il protesto levato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l’osservanza delle norme da questa previste mentre deve qualificarsi erroneo il protesto che, pur consentito su un piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi intercorsi fra le parti o sia conseguenza di una condotta negligente dell’ufficiale procedente. (mb) (riproduzione riservata)*

*Poiché non è conciliabile con le esigenze di celerità e speditezza del procedimento cautelare il ricorso ai mezzi tipici previsti dall’ordinamento per verifica dell’autenticità del documento (querela di falso ed istanza di verifica), il giudice della cautela deve svolgere un accertamento solo sommario sulla conformità della copia all’originale o sull’autenticità della scrittura. (mb) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

Il Giudice designato  
(omissis)

osserva

Il ricorrente, N. S., proponeva istanza urgente diretta ad ottenere l’ordine di cancellazione della pubblicazione ovvero la sospensione di tale pubblicazione quanto al proprio nominativo sul Registro Informatico dei Protesti istituito presso la CCIIA di Napoli, Roma o Milano.

Esponneva in fatto:

- a) che in data 22 e 23 giugno 2009 aveva effettuato versamenti in contanti, per il complessivo importo di € 14.600,00, sul conto corrente postale n. \*;
- b) che successivamente, in data 24 e 25 giugno 2009, aveva emesso alcuni assegni, tra cui l’assegno postale n. \* dell’importo di € 3.910,00, tratto sul conto indicato ed all’ordine di esso ricorrente, provvedendo a versarlo sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca – Agenzia di Nola;
- c) che tale assegno veniva protestato per carenza di fondi, posto che dai versamenti sub a) erano risultati accrediti il 22 giugno per € 5.600,00 in luogo di € 11.200,00 ed il 23 giugno di € 1.700,00 invece di € 3.400,00;
- d) che per i fatti esposti aveva sporto regolare denuncia presso i CC di Nola;
- e) che era evidente la responsabilità nell’occorso di Poste Italiane;
- f) che era oltremodo evidente la non intenzionalità della propria condotta, atteso che i fondi erano stati destinati all’emissione di assegno in favore di esso ricorrente.

Si costituiva in giudizio la SpA Poste Italiane, sostenendo l’infondatezza del ricorso per la

legittimità del protesto in discussione e, in ogni caso, per l'assenza di ogni elemento idoneo a rendere credibile l'avversa ricostruzione, anche alla luce delle distinte dei versamenti compiuti dal N. S. in data 22 e 23 giugno 2009 per € 5.600,00 e per € 1.700,00, rispettivamente presso gli sportelli di Nola e Cimitile, da questi compilate e sottoscritte.

Si costituiva in giudizio pure la CCIIA di Napoli, deducendo l'improcedibilità del ricorso – per essere previsto l'esperimento preventivo di procedura amministrativa presso l'ente rispetto all'instaurazione di procedimento dinanzi al giudice ordinario – e comunque la relativa infondatezza, oltre che la carenza di responsabilità per l'inserimento del nominativo nel bollettino dei protesti e la relativa estraneità alla fase di merito della controversia.

Non si costituivano, invece, le CCIA di Milano e di Roma.

**IL CASO.it**

All'udienza tenuta il 3 settembre 2009 il ricorrente disconosceva la conformità delle copie delle distinte di versamento prodotte dalle Poste Italiane; la CCIIA di Napoli, invece, eccepeva il difetto di legittimazione a contraddire, giacché il protesto in esame risultava iscritto presso la CCIIA di Milano.

Ciò premesso, la fattispecie presenta diversi profili che meritano approfondimento.

Il primo attiene, senza dubbio, alla verifica della ritualità del contraddittorio, il che vale a dire della meritevolezza del rilievo formulato dalla CCIA di Napoli, a proposito di un proprio difetto di legittimazione passiva.

E' bene premettere che la legittimazione ad agire e contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; essa deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accogliibilità della domanda.

Tale accertamento, pertanto, deve essere indirizzato a verificare la coincidenza tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto.

L'assenza della relativa allegazione e dimostrazione, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad un' inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio ( nei sensi prospettati, Cass. civ., Sez. II, 06/03/2008, n.6132, C.C.F. C. Z.A. Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008; Trib. Cassino, 27/03/2008, Pi.Ar. C. Ba.Po. Soc. Coop. P.A. e altri).

Ciò premesso, riguardo alla posizione delle Camere di Commercio nei procedimenti volti ad ottenere la cancellazione di nominativi iscritti nel registro dei protesti, va ricordato il recente avviso della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione. Essendo, tuttavia, la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento della illegittimità della levata di protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui questa potrebbe essere astrattamente addebitata: soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimità del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, va identificato non già nella banca trattaria - non discutendosi della illegittimità del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista -, ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarità formale della compilazione dell'assegno all'atto della sua emissione". (Cass. Civ. Sez. 1, n. 14991 del 28/06/2006 Trani (Martusciello ed altri) contro Cciaa Latina).

**IL CASO.it**

In definitiva, pur non apparendo litisconsorte necessario nei procedimenti in esame, la Camera di Commercio, investita dell'onere della pubblicazione del protesto, può essere convenuta in giudizio da colui che invoca l'eliminazione di tale forma di pubblicità.

Se tali considerazioni valgono qualora si tratti di giudizio nella fase di merito, a ciò deve

aggiungersi, in ordine ai procedimenti cautelari del tipo in esame, che "Nel caso di ordine di cancellazione dal Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza ottenuto ex art. 700 c.p.c. si modella con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare (nella specie, la Camera di Commercio) è un soggetto diverso da quello (cui però deve aggiungersi; non sostituirsi del tutto come parte del procedimento) che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale di accertamento dell'illecito e risarcitoria. Non sono pertanto dovute dalla Camera di Commercio le spese del giudizio attivato dal debitore erroneamente protestato per ottenere, prima in sede cautelare, poi nel merito, la cancellazione del proprio nominativo dal Bollettino dei protesti" (Cass. civ., Sez. I, 30/08/2004, n.17415 Resp. civ., 2006, 5, 421, nota di VENTURELLI).

### **IL CASO.it**

In definitiva i Supremi Giudici ritengono la legittimazione passiva della Camera di Commercio nei procedimenti d'urgenza volti ad ottenere la cancellazione o la sospensione dell'iscrizione nell'archivio informatico dei protesti( in termini, vedi anche diffusamente Trib. Nola, GD Dott. Francesco Notaro, ordinanza del marzo 2008) invero strumentale all'esecuzione dell'ordine giudiziale nell'eventualità impartito.

Tal opzione, come pure ben evidenziato nella giurisprudenza di merito richiamata, trova un addentellato normativo nella legge n.235 del 2000 la quale, modificando la legge n.77 del 1955, ha attribuito alle CCIAA una specifica competenza circa la cancellazione dei protesti cambiari in caso di intervenuto pagamento nel termine di dodici mesi o di protesto che si rilevi essere stato elevato erroneamente o illegittimamente, prevedendo una successiva fase giurisdizionale in caso di mancata adozione o di adozione di un provvedimento negativo da parte della CCIAA, con la possibilità di ricorrere al giudice di pace.

Alla luce della ricostruzione operata, può concludersi che correttamente l'istante abbia convenuto la Camera di Commercio; tuttavia la chiamata appare sovrabbondante rispetto a tale ente per le sedi di Napoli e di Roma.

Dagli atti del procedimento, in particolare, emerge che il protesto denunciato risulta essere stato pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano ( visura del 20 agosto 2009); al rilievo consegue che non esiste perfetta identità dal lato passivo tra chi dovrebbe subire l'ordine invocato e chi è stato citato in giudizio dal N. S. il che, in altre parole, palesa il difetto di legittimazione processuale tanto per la Camera di Commercio di Napoli che per quella di Roma.

In ordine al fumus boni juris della cautela, occorre anzitutto valutare l'esperibilità del rimedio d'urgenza a fronte delle procedure amministrative viste per la cancellazione o sospensione della iscrizione di nominativi nel registro informatico dei protesti.

Si ritiene condivisibile la tesi per la quale, anche successivamente ai mezzi di tutela apprestati dalla legge n. 235 del 2000, sussista la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche in via cautelare, in tutti i casi di protesto illegittimo della cambiale, del vaglia cambiario o dell'assegno per ragioni diverse da quelle immediatamente risultanti dal titolo, e rispetto alle quali non può ritenersi sussistente la competenza del presidente della camera di commercio, come nel caso tipico di sottoscrizione apocrifia del titolo protestato ovvero in tutti gli altri casi per i quali si rendano necessari accertamenti non demandabili in via amministrativa.

Ed invero la dottrina correttamente rileva che è illegittimo il protesto levato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle norme da questa previste; è invece erroneo il protesto che, pur consentito su un piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi intercorsi tra le parti, o sia conseguenza di una condotta negligente dell'ufficiale procedente.

### **IL CASO.it**

Quanto ai titoli interessati dalla potenziale cancellazione, va segnalato che l'art. 4, comma 1 della legge 77/1955 testualmente recita: "1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5....".

Rispetto alla limitazione oggettiva riportata, tal per cui sembrerebbe esclusa ogni possibilità di ottenere la cancellazione dei protesti su assegni, del genere di quello che qui occupa, si colloca il testo del comma 2 dell'art. 4, laddove statuisce che "Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto".

### **IL CASO.it**

Il tenore generico della seconda norma, volta ad assicurare l'esattezza dell'atto di protesto e la tutela del soggetto indebitamente protestato, hanno indotto la prevalente dottrina ad escludere ai fini che occupano ogni distinzione tra le diverse categorie di titoli.

Ed invero in senso conforme a tale conclusione pare essersi posta anche la giurisprudenza di merito (Trib. Rimini, 26.11.1982, BBTC, 1985, II, 104; Trib. Ravenna, 22.11.1988, BBTC, 1990, II, 494; App. Milano, 1.3.1990, GC, 1990, I, 1607; Trib. Roma, 19.8.1998, GI, 1998, I, 2333; Trib. Nola, ord., 17.2.2006, www.iussit.it; Trib. Torre Annunziata 20.2.2007, GM, 2007, 2213, con nota di Carrato) che ha avuto modo di sostenere che "A fronte di una illegittimità o erroneità nella levata del protesto, alcuna differenza appare rivestire la qualità del titolo di credito al quale esso fa riferimento, non apparendo configurabile alcuna rilevanza della diversità funzionale tra cambiale e assegno. Nel comma 1 [art.4 l. 77/1955] non ci si duole dell'atto di protesto, ma si chiede di ovviare ad un errore del protesto stesso" (Trib. Torre Annunziata 20.2.2007, GM, 2007, 2214).

Alla luce di tali considerazioni, le Camere di commercio possono riscontrare richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità o illegittimità palesi o formali della levata del protesto per ogni tipo di effetto; spetta invece all'autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all'origine del protesto e, nell'eventualità, l'emanazione del provvedimento di sospensione della pubblicazione del protesto.

L'accertamento circa la sussistenza dei vizi lamentati, in particolare, per rimanere nella sfera di competenza dell'ente camerale non deve necessitare dell'assunzione di mezzi istruttori, e riguardare ipotesi di vizi risultanti immediatamente dalla documentazione in possesso dell'istante ( nei seni vedi: "trasferite le precedenti attribuzioni del presidente del tribunale, nel senso che il procedimento amministrativo mantenga il medesimo ambito del vecchio procedimento camerale, limitato a quei vizi del protesto risultanti immediatamente dall'esame della relativa documentazione (es. protesto levato fuori dai casi previsti dalla legge), e ciò anche qualora il procedimento sia introdotto dal soggetto ingiustamente protestato, il quale avrà l'onere di allegare all'istanza la documentazione da cui evincere l'errore o l'illegittimità » (Trib. Pistoia, ord., 19.5.2001, GI, 2002, 535, con nota di Vullo).

Alla luce delle considerazioni compiute, pur ritenendosi applicabile la disciplina della cancellazione camerale ai casi d'illegittimo o erroneo protesto di assegni (anche per il Giudice delle leggi va rimarcato come « la legge (ovviamente) riconosca anche al traente di assegno bancario il diritto alla cancellazione del protesto erroneamente o illegittimamente levato » (Corte cost. 14.3.2003, n. 70, GD, 2003, n. 17, 24, con nota di Gentile), deve concludersi che sussista comunque la possibilità per il soggetto protestato di ottenere dal giudice in via cautelare un provvedimento idoneo a spiegare immediata tutela.

Non pare inutile rilevare, in tema, che la Corte Costituzionale ha affermato come "la disciplina vigente riconosce (pur sempre) la possibilità di ottenere provvedimenti di sospensione o di divieto della pubblicazione del protesto, nonché la dichiarazione giudiziale della illegittimità della pubblicazione stessa" valendosi di tale argomentazione per escludere ogni dubbi di costituzionalità del regime di pubblicazione dei protesti. (Corte costituzionale, 02 aprile 1999, n. 112; Corte Costituzionale n. 151/1994).

### **IL CASO.it**

Inoltre, risulta opportuno sottolineare come l'inserimento di un nominativo nel Registro dei potesti abbia la capacità di provocare un pregiudizio rilevante all'immagine del protestato, nonché agli interessi latamente economici di cui questi è portatore, esponendolo alle conseguenze della lesione del relativo buon nome - con emersione di dubbi sulla relativa solvibilità - ed a quelle che il sistema creditizio prevede per i nominativi segnalati, con potenziali ricadute difficilmente risarcibili in ipotesi di esercizio di attività imprenditoriale.

In conclusione, non pare al giudice che possa dubitarsi della procedibilità di richiesta cautelare urgente, volta a rimuovere gli effetti di un'indebita pubblicazione di protesto che non abbia radice in un vizio facilmente riscontrabile in sede amministrativa.

Ciò rilevato, le doglianze del ricorrente possono riassumersi nel senso che il protesto impugnato sia effetto di un'illegittima condotta della SpA Poste Italiane che, attraverso un proprio operatore, avrebbe proceduto ad immettere sul conto corrente postale n. \* esattamente la metà dei versamenti operati in data 22 e 23 giugno 2009.

La conseguenza di tale comportamento sarebbe stata la mancanza di fondi sufficienti per coprire l'assegno postale n. \*, per altro emesso a beneficio dello stesso istante per il relativo versamento sul conto corrente da questi intrattenuto con la Banca.

Per effetto del deposito da parte resistente di copia delle controverse distinte di versamento, il N. S. ha formulato istanza di disconoscimento di tali documenti rispetto all'originale.

Ebbene, è noto che i procedimenti cautelari sono improntati alla deformalizzazione dell'attività istruttoria ("il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto"), svincolata cioè dalla rigida predeterminazione dei tempi e delle modalità di assunzione connotante il giudizio di cognizione ordinaria.

E' altrettanto noto che l'accertamento in sede cautelare si pone in termini di verosimiglianza della situazione tutelanda, tal per cui può dirsi ivi corrente una limitazione qualitativa dell'onere probatorio gravante su chi agisce.

### **IL CASO.it**

Esplicitazione di tali principi è che si ritenga non conciliabile con la celerità e la speditezza del procedimento ciascuno dei mezzi tipici previsti dall'ordinamento per la verifica dell'autenticità del documento (querela di falso ed istanza di verifica); ne consegue che il giudice della cautela deve svolgere un accertamento sommario sulla conformità ( della copia all'originale) o sull'autenticità della scrittura (cfr "Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di dichiarazione di paternità o di maternità naturale, il riconoscimento del rapporto di filiazione contenuto in uno scritto proveniente dal preteso genitore ben può essere valutato quale <specifica circostanza>, tale da far apparire giustificata l'azione, ai sensi dell'art. 274 c. c., anche nel caso in cui la scrittura sia disconosciuta dal convenuto, atteso che nella sede di cognizione sommaria - diretta ad una delibazione degli elementi giustificativi dall'azione in termini di probabilità, e non di certezza, e sulla base di una attività di mera assunzione di informazioni, con la quale è incompatibile l'espletamento di una formale e completa istruzione probatoria - è sufficiente l'accertamento che detta scrittura non appaia manifestamente falsa o apocrifia, mentre la formale verifica di essa secondo il procedimento di cui agli art. 216 ss. c. p. c. trova la sua sede naturale nel successivo giudizio di cognizione piena" Cass. civ., Sez. I, 23/08/1990, n.8609, Cisternino C. Bruni, Mass. Giur. It., 1990).

A voler diversamente opinare, come pure ha ritenuto questo giudice in altro procedimento cautelare ( Tribunale Nola, ord. 24 settembre 2008, Santaniello contro Volkswagen Group Italia, iendita) e cioè a ritenere compatibile con la struttura cautelare la disciplina in tema di disconoscimento di scrittura privata, va comunque rammentato che l'art. 2719 c.c. richiede anche l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche di scritture (a queste sono assimilate le copie fotostatiche).

Tale norma, in particolare, risulta applicabile sia all'ipotesi di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione sia a quella del disconoscimento della conformità della copia all'originale.

Nella prima ipotesi è preclusa l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione dell'originale da parte di chi intenda avvalersene, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verifica di cui all'art. 216 c.p.c.; nella seconda ipotesi, che tende al limitato scopo di impedire l'attribuzione alla stessa della medesima efficacia probatoria dell'originale, il documento può essere utilizzato a condizione che sia stata accertata tale conformità con qualsiasi mezzo di prova.

### **IL CASO.it**

Nel silenzio della norma sulle modalità e sui termini entro cui i diversi disconoscimenti debbono avvenire ed in assenza della previsione di un distinto regime processuale, deve ritenersi applicabile ad entrambe le ipotesi la disciplina dettata dagli artt. 214 e 215 c.p.c.

Pertanto la copia fotostatica non autenticata si deve avere per riconosciuta, sia nella sua conformità all'originale sia nella scrittura e nella sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

A tal fine si richiede non l'uso di formule sacramentali, ma una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, in modo tale da desumere in modo inequivoco la negazione della genuinità della copia. (Cass. n. 12299/2003; Cass. n. 1525/2004; Cass. n. 4661/2002; Cass. n. 15856/2004; Cass. n. 10912/2003; App. Catania, Sez. I, 17/04/2007, U. BANCA S.p.A. C. CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA E. S.A.S. E PERSONALE DI D.B.S).

L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, in definitiva, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto; peraltro, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. ( cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n.2419, Panama di Sarricchio Maria Donata & C. sas C. G.P.L., Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione, 2006, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 200).

### **IL CASO.it**

Ciò detto, la contestazione mossa dal ricorrente attiene ad una presunta difformità tra copia delle distinte di versamento rimesse in atti dalle Poste Italiane SpA e l'originale delle medesime quanto all'entità dei versamenti.

Pertanto, pur applicando le prescrizioni di cui all'art. 2719 cc, solo limitamento a tale aspetto occorre svolgere indagine.

Tuttavia, da un canto l'istante non produce la copia di relativa spettanza della documentazione avversata: e non appare assolutamente credibile che questi non abbia ricevuto l'atto, non risultando oltremodo giustificabile – anche applicando i principi del sentire comune – che colui che procede a versamenti in deposito di somme, di entità neppure irrilevante, non si preoccupi di richiedere una ricevuta al depositario.

Inoltre il N. S. non articola alcun mezzo istruttorio – pur, del caso, nei termini richiesti dalla de formalizzazione del procedimento – che possa rendere veritiere le circostanze dedotte.

Egli in sostanza si limita ad allegare di aver subito una sorta di truffa, laddove le Poste Italiane avrebbe provveduto ad accreditargli sul conto l'esatta metà degli importi destinati. Aggiunge che la condotta sarebbe consistita nel falsificare le distinte sul punto dell'ammontare dei contanti versati.

A sostegno di tale prospettazione, come detto, nulla propone.

Ritiene il giudicante che, nei termini evidenziati, il disconoscimento sia infondato; ovvero, che l'assoluta mancanza di elementi a contrario, facciano presumere la coincidenza delle copie avversate rispetto agli originali delle quietanze.

Anzi, a ben vedere, a fronte dell'inerzia serbata sul punto dal ricorrente, la circostanza che i versamenti siano avvenuti in due giorni distinti e presso altrettanto diverse agenzie delle Poste Italiane, fa ulteriormente pendere il Tribunale verso il convincimento rassegnato.

In particolare, appare inverosimile che diversi uffici della resistente, peraltro non nel medesimo contesto temporale ma nel lasso di due giorni, attraverso i propri responsabili o propri dipendenti ovvero questi ultimi da soli, abbiano pianificato la strategia di raggio nei confronti del N. S., consistente nel procedere al versamento sul conto a questi intestato della metà esatta degli importi rimessi in deposito e nell'aver cura di far sottoscrivere all'interessato quietanza per somme corrispondenti.

Né a smontare tali argomentazioni può valere il fatto che l'assegno protestato era diretto in favore del medesimo correntista: anzi la scelta del ricorrente può giustificarsi dalla volontà di procrastinare l'emersione della propria capacità di adempiere presso il sistema creditizio.

Ed invero, l'esame della documentazione da questi prodotta evidenzia che i rapporti bancari riferibili al N. S. ( presso Banca, Banca e Banca) sono caratterizzati da un saldo costantemente negativo.

Le valutazioni operata, a proposito della sofferenza in cui versa l'istante, paiono del resto confermate dalle ulteriori segnalazioni di difetto provvista emesse a relativo carico per altri assegni emessi il 26 ed il 30 giugno 2009 nonché l'1 ed il 7 luglio 2009.

Sussistono pertanto elementi gravi, univoci e tra loro concordanti secondi l'id quod plerumque accidit, che convincono della conformità delle copie delle distinte di versamento prodotte dalla resistente ai rispettivi originali.

In considerazione del contenuto delle richiamate quietanze, non può revocarsi in dubbio la legittimità del protesto in esame, giacché riguardante l'assegno n. \* emesso per € 3.910,00 in difetto di provvista.

### **IL CASO.it**

Non ricorrendo il fumus, la cautela invocata allora non può essere concessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente alla relativa rifusione

in favore della SpA Poste Italiane.

## **IL CASO.it**

Diversamente, in virtù della natura della partecipazione al giudizio della CCIIA di Napoli e comunque della necessità della relativa chiamata in causa nell'incertezza – al momento della notifica del ricorso – a proposito del luogo di pubblicazione del protesto avversato, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione degli oneri di lite tra il N. S. e detto ente.

PQM

Il Tribunale di Nola, sezione feriale, in persona del Giudice Designato, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da N. S., nato a \* (\*) il \*, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in Napoli, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in Roma e di Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in Milano disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara il difetto di legittimazione di passiva di Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in Napoli e di Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in Roma

rigetta il ricorso poiché infondato;

condanna N. S. alla refusione delle spese nei confronti di Poste Italiane S.p.A. , liquidata in € 450,00 per onorari, in € 299,00 per diritti, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie; compensa integralmente le spese tra N. S. e Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in Napoli.

Si comunichi.

Nola, 16 settembre 2009